

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1006

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

BARTOLOZZI, PRESTIGIACOMO

Modifiche all'articolo 1, commi 509 e 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di finanza pubblica della Regione siciliana

Presentata il 26 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le misure adottate dal legislatore nel 2016 impongono alla Regione siciliana una riduzione della spesa del 12 per cento in quattro anni e tale riduzione deve avvenire al netto delle preminenti spese rigide e incompressibili che connotano il bilancio della Regione (circa il 90 per cento) con la conseguenza anche di colpire, e in proporzione ben più ingente, le risorse destinate ai servizi essenziali e di sviluppo (spesa sociale, formazione, cultura, turismo, università, ambiente eccetera).

In tal modo non solo non si crea crescita e si deprime la fragile economia regionale, nel contesto della quale la Regione svolge la funzione assai rilevante, ma si giunge a pregiudicare addirittura i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni.

Si tratta non della cancellazione di un impegno alla riduzione della spesa, ma di una rimodulazione che ne attenui l'impatto sulla Regione e sull'intera economia isolana.

La Sicilia oggi si trova agli ultimi posti della graduatoria di competitività, qualità della vita e servizi al cittadino e al contempo ai primi posti per disoccupazione ed emigrazione intellettuale.

Attenuando le misure previste nel 2016 s'intende coniugare, quindi, il doveroso contributo alla riduzione della spesa pubblica con l'individuazione di un vincolo sostenibile per la Regione.

La modifica alla normativa trova giustificazione nella necessità di attenuare il vincolo del 3 per cento della riduzione della spesa corrente del bilancio della Regione siciliana e trova fondamento giuri-

dico nella giurisprudenza costituzionale che include tra gli imprescindibili requisiti di legittimità delle misure che incidono sull'autonomia finanziaria regionale il rispetto del principio della ragionevolezza, nel caso in esame di sostenibilità degli obiettivi di riduzione avendo riguardo alle specifiche condizioni dell'ente e, in particolare, alla possibilità di fare fronte ai complessivi bisogni (sentenze nn. 188 del 2016, 239 del 2015, 145 del 2014, 144 del 2013, 246 e 193 del 2012 e 145 del 2008).

In altri termini, la prescrizione di misure di riduzione della spesa corrente deve ritenersi legittima purché si tratti di misure di durata temporale limitata che abbiano ad oggetto obiettivi sostenibili.

Nel caso della Regione siciliana la Corte dei conti ha puntualizzato che «I ridotti margini di intervento delle politiche regionali di bilancio, fortemente condizionate da spesa corrente ad alta rigidità, da indebitamento elevato e da ingente disavanzo» restringono notevolmente «di fatto, il perimetro di manovrabilità delle future decisioni di bilancio».

L'esistenza di un'estesa quota di spesa rigida e tendenzialmente incompressibile (a conferire tale rigidità alla spesa corrente regionale concorrono in modo preponderante tre ambiti di spesa: quella sanitaria – 9.524, 9.494 e 8.620 milioni di euro, rispettivamente nelle anzidette fasi –, gli accantonamenti tributari per il concorso della Regione siciliana al raggiungimento degli obiettivi statali di finanza pubblica – 1.208 milioni di euro per tutte e tre le fasi – e i redditi di lavoro dipendente – 1.347 e 1.326 milioni di euro per impegni e pagamenti) rende, pertanto, «non sostenibile» il «tetto» concordato con lo Stato nell'ambito dell'accordo sulla finanza pubblica per il 2016.

In ragione di ciò, nell'ambito delle proposte del negoziato finalizzato all'accordo sulla finanza pubblica per il 2018, inoltrate al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, assume rilievo la sostituzione di una percentuale secca di riduzione assistita da un efficace sistema di monitoraggio che fornisca adeguate garanzie in ordine all'effettivo conseguimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 509, i periodi secondo e terzo sono soppressi;

b) al comma 510, le parole: « al 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2022 », le parole: « non inferiore al 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore all'1 per cento », le parole: « maggiore del 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « maggiore dell'1 per cento » e le parole: « inferiore al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore allo 0,90 per cento ».

Art. 2.

1. Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « del 3 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'1 per cento annuo ».



18PDL0024730